



## Procedure di esame delle domande di protezione internazionale in primo grado

### **Esame prioritario** (art. 28 d.lgs. 25/2008)

La Commissione esamina la domanda in via prioritaria quando:

- Domanda palesemente fondata.
- Richiedente appartenente a categorie vulnerabili (art. 17 d.lgs. 142/2015, soprattutto se msna) oppure che necessita di garanzie procedurali particolari.
- Richiedente trattenuto negli "hotspot" (art. 10-ter TUI) o nei CPR (art. 14 TUI).
- Richiedente proveniente da un Paese nella lista dei Paesi "insicuri" ai fini della protezione sussidiaria e per cui non si procede al colloquio (art. 5.1-bis e art. 12.2-bis d.lgs. 25/2008).
- Richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro (art. 2-bis d.lgs. 25/2008).

### **Procedura ordinaria (art. 27 d.lgs. 25/2008)**

Audizione in CT entro **30 gg** dal ricevimento della domanda e decisione entro **3 gg** feriali.

*Eccezione:* conclusione entro 6 mesi per sopravvenuta esigenza di acquisire nuovi elementi.

*Ulteriore eccezione:* altri 9 mesi in caso di questioni complesse o in presenza di un numero elevato di domande presentate simultaneamente o se mancata cooperazione del richiedente.

*Ulteriore eccezione:* fino ad altri 3 mesi in casi eccezionali e debitamente motivati.

=> **max. 18 mesi.**

Si applica a: per esclusione da procedure accelerate e immediata.

### **Procedure accelerate (art. 28-bis d.lgs. 25/2008)**

1) Accelerata "base" (Art. 28-bis.1, 28-bis.1-ter e 28-bis.3 d.lgs. 25/2008): Questura invia immediatamente la documentazione, CT provvede all'audizione entro **7 gg** dalla ricezione e decide entro i successivi **2 gg**.

*Eccezione:* possibilità di superare i termini (nei limiti di cui alle eccezioni della procedura ordinaria ridotti a un terzo) ove necessario per assicurare un esame adeguato.

Si applica a:

- Richiedente trattenuto negli "hotspot" (art. 10-ter TUI) o nei CPR (art. 14 TUI). -.
- Domanda presentata da richiedente in zone di frontiera o di transito se fermato per aver eluso o tentato di eludere i controlli o se proveniente da un Paese designato di origine sicuro.

2) Super-accelerata (Art. 28-bis.1-bis d.lgs. 25/2008): Questura invia senza ritardo la documentazione, CT decide entro **5 gg**.

Si applica a:

- Richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro – Art. 28.1 lett. *c-ter*) d.lgs. 25/2008
- Domanda reiterata “semplice” (art. 29.1 lett. b) d.lgs. 25/2008)

**3) Accelerata raddoppiata (Art. 28-bis.2 e 28-bis.3 d.lgs. 25/2008):** Questura invia immediatamente la documentazione, CT provvede all'audizione entro **14 gg** dalla ricezione e decide entro i successivi **4 gg**.

*Eccezione:* possibilità di superare i termini (nei limiti massimi di cui alle eccezioni della procedura ordinaria) ove necessario per assicurare un esame adeguato.

Si applica a:

- richiedente che presenta la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento ;
- +
- casi considerati come domande manifestamente infondate in caso di rigetto (art. 28-ter):
    - il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per la protezione internazionale;
    - il richiedente proviene da un Paese designato di origine sicuro (?);
    - il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente false, incoerenti e contraddittorie, in contrasto con le COI;
    - il richiedente ha indotto in errore presentando documenti o informazioni falsi (od omettendo o distruggendo o facendo sparire con dolo);
    - il richiedente è entrato illegalmente sul territorio nazionale o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno e senza giustificato motivo non ha presentato domanda tempestivamente;
    - rifiuto di adempiere all'obbligo fotodattiloscopico;
    - richiedente trattenuto perché si trova nelle condizioni di cui all'art. 1F Conv.Ginevra (esclusione dallo status di rifugiato) o è in fase di espulsione ex art. 13 TUI o costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica o perché, già trovandosi in un CPR, in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione, vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione.

**Procedura immediata (art. 32.1-bis d.lgs. 25/2008):** Questura dà tempestiva comunicazione alla CT provvede all'audizione nell'immediatezza e adotta contestuale decisione.

Si applica a:

- richiedente sottoposto a procedimento penale per uno dei reati che porterebbero a diniego o esclusione dalla protezione internazionale (artt. 12.1 lett. c) e 16.1, lett. *d-bis*) d.lgs. 251/07) e in stato di trattenimento (art. 6.2 lett. a), b) e c) d.lgs. 142/15);
- richiedente condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati.

Bologna, 20 febbraio 2019